

Sintesi delle indicazioni previste nel DPCM 8 Marzo 2020

- ✗ Evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata, in uscita e all'interno dei medesimi territori salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza. Vengono meno le «zone rosse» che erano state stabilite all'inizio dell'epidemia. Non c'è divieto assoluto di movimento ma necessità di motivarlo, quindi una ridotta mobilità.
- ✗ Chiusura degli Istituti di ogni ordine e grado e degli Atenei
- ✗ Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, salvo quelli effettuati da professionisti a porte chiuse
- ✗ Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali
- ✗ Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.
- ✗ La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari
- ✗ Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
- ✗ Chiusi i musei, gli altri istituti e luoghi della cultura.
- ✗ Sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri
- ✗ Sospese tutte le manifestazioni organizzate
- ✗ Sospesa ogni attività come per esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati
- ! Consentite le attività dei bar e ristoranti dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
- ! Consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate e che sia garantita la distanza di 1 metro tra le persone

NB PER LE ATTIVITÀ CHE NON RISPETTERANNO I SUDETTI OBBLIGHI È PREVISTA LA CHIUSURA